

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI – SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con riferimento all'assoggettabilità ad Irap dei **professionisti** si ricorda, in sintesi, il concetto che si deve trarre dalle numerose prese di posizione della Cassazione:

malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano modesti beni strumentali, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap.

Questo deriva da una giurisprudenza abbastanza consolidata, anche se la posizione dell'Amministrazione Finanziaria sul punto consente esplicitamente l'esonero solo per i contribuenti che avrebbero i requisiti per entrare nel regime dei minimi. Comunque, seppure con le dovute cautele, e dovendosi valutare il singolo caso, si può ritenere che la presenza di beni strumentali minimi possa supportare l'esonero da Irap del professionista.

Quanto agli **agenti di commercio** e ai **promotori finanziari**, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che:

tali soggetti sono esclusi da Irap quando la loro attività non è autonomamente organizzata, cioè non impiega né beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per esercitare l'attività medesima, ne impiega lavoro altrui.

La sussistenza di tali requisiti, se del caso, dovrà essere dimostrata dal contribuente. Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso

è la scelta che evita l'irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso;

non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla

è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all'irrogazione di sanzioni.

Qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma dovrà restituire allo studio, debitamente sottoscritto, uno dei seguenti due modelli:

- Modello n.1 se professionisti;
- Modello n.2 se agenti o promotori.

lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

FORMULARI OPERATIVI

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER IL NON ASSOGGETTAMENTO AD IRAP PER PROFESSIONISTI

II/La sottoscritto	/a			
nato/a a		il		
e residente a _		Сар		
in via				
tel	cell	Cod.Fisc		
	IN QU	JALITÀ DI		
□ professionist□ legale rappre	•	o/società semplice,		
PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO				
debenza Irap è reso con AUTONOMA Costituziona	è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte dei liberi professionisti; è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e, TRA LE ALTRE, dalle sentenze della Corte di Cassazione n.3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007;			
RITIENE				
•	attività professionale senza au sivo dell'Irap;	itonoma organizzazione e, pertanto, di non essere		
A TAL FINE RICHIEDE				
conseguenze	e di tale scelta e nel contempo	zione Irap per l'anno 2009, consapevole delle sollevando lo Studio da qualunque responsabilità erivanti dal comportamento qui adottato.		
Data, lì		Firma		

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER IL NON ASSOGGETTAMENTO AD IRAP PER AGENTI DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI

II/La sottoscritto/a				
nato/a a il il				
e residente a Cap				
in via				
tel.	elcellC	Cod.Fisc		
IN QUALITÀ DI				
□ agente di commercio□ promotore finanziario				
PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO				
•	 è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte degli agenti di commercio e dei promotori finanziari; è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.12108, 12109, 12110, 12111 del 12 maggio 2009; 			
RITIENE				
	di svolgere l'attività senza autonoma organizzazione passivo dell'Irap;	e, pertanto, di non essere soggetto		
A TAL FINE RICHIEDE				
 allo Studio di non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2009, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato. 				
Da	ata, lì	Firma		

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile